FLC CGIL Firenze
federazione lavoratori della conoscenza

2006 2026 federazione lavoratori della conoscenza

DIRITTI SINDACALI NELLA SCUOLA

Nota FLC Cgil Firenze su diritto di affissione, sciopero e assemblea

Diritto di affissione

La bacheca sindacale è lo spazio fisico e/o digitale dedicato all'affissione di comunicazioni, convocazioni, circolari e documenti informativi inviati dalle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e destinati alla conoscenza di tutti i lavoratori della scuola.

L'**obbligo** di predisporre la **bacheca sindacale** nelle istituzioni scolastiche è previsto dallo *Statuto dei Lavoratori*, articolo 25 della Legge n. 300 del 20/5/1970; per quanto riguarda la rappresentanza di scuola, tale obbligo è normato dalla contrattazione collettiva del comparto pubblico, in particolare art. 5 del CCNQ del 4/12/2017. Tale articolo sancisce il diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.

Poiché questi ausili informatici sono ormai patrimonio di qualunque amministrazione scolastica, la scrivente ritiene non più rinviabile che ogni istituto si doti – oltre che di una bacheca sindacale "fisica" – anche di una bacheca sindacale "online", accessibile in lettura a tutti i lavoratori della scuola, per affissione e pubblicazione di materiale di interesse sindacale e del lavoro.

Inoltre, poiché spetta solo al sindacato valutare ciò che è concretamente di proprio interesse e oggetto della propria azione, l'**amministrazione scolastica** non ha **alcuna facoltà** di **vietare** l'affissione di materiale, **rifiutarsi** di inserirlo in bacheca online, o addirittura **rimuovere** quello già affisso.

Diritto di sciopero

La materia è regolata dalla Legge 146/1990 sui servizi pubblici essenziali e dall'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero* del 2 dicembre 2020.

Sulla base dei testi normativi di cui sopra, in occasione della proclamazione di uno sciopero il Dirigente Scolastico è tenuto a eseguire una serie di **adempimenti obbligatori** anche in assenza di una specifica comunicazione da parte dell'amministrazione centrale.

In particolare – come prevede il citato accordo all'art. 3 comma 4 – i dirigenti scolastici devono **comunicare** al personale l'**indizione dello sciopero** «entro il

quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione» e contestualmente lo invitano «a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo». Essendo un **invito**, tale richiesta lascia al personale libertà di comportamento.
La **proclamazione** di ogni sciopero riguardante il lavoro pubblico viene comunicata ufficialmente attraverso il **Cruscotto degli scioperi del Pubblico Impiego**, nell'immediatezza dello sciopero; da questo momento iniziano i quattro giorni a disposizione dell'amministrazione per la comunicazione al personale. Non trova fondamento alcuno l'argomento per cui la comunicazione al personale debba attendere necessariamente la relativa circolare del Ministero o dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Non trovano **alcun fondamento** neanche **ulteriori richieste** rivolte al personale, come ad esempio quelle che prevedono presunte necessità di comunicare o confermare l'adesione allo sciopero il giorno medesimo o quello successivo. Né la Legge 146/90 né il relativo Accordo del dicembre 2020 hanno mai introdotto alcun obbligo in tal senso, per cui l'unica modalità per rilevare un'astensione dal lavoro risiede nei consueti strumenti di registrazione delle presenze (registro elettronico, marcatempo...).
La eventuale richiesta al personale non aderente allo sciopero di segnalare la presenza al lavoro su un "foglio-firme" va intesa come una semplice prassi per facilitare la rilevazione delle presenze al personale incaricato, il quale comunque deve sempre verificare le informazioni sugli strumenti ufficiali.
Per quanto riguarda le determinazioni che può assumere il Dirigente Scolastico in occasione dello sciopero, esse possono prevedere «tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro», ma «senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero» (Accordo art. 10, comma 5); inoltre «deve comunicare alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti (Accordo, art. 3, comma 5, lettera b)». Il personale in servizio non aderente allo sciopero deve essere messo a conoscenza in modo ufficiale delle determinazioni dirigenziali, affinché metta in pratica le misure organizzative adottate e quindi renda effettiva la garanzia dei servizi comunicati alle famiglie.
Infine, in materia di limiti al diritto di sciopero, è bene ricordare che il suddetto Accordo **circoscrive** a **ben precise casistiche** la possibilità di attivare le prestazioni indispensabili con conseguente **impossibilità di scioperare**. La principale di queste casistiche riguarda lo sciopero in occasione di scrutini ed esami finali, nonché gli esami di idoneità. Esistono poi anche altre casistiche – ancora più circoscritte – il cui dettaglio è presente nel Protocollo siglato dalle Oo. Ss. con ogni singola amministrazione scolastica, il quale costituisce il preciso quadro di riferimento cui attenersi in caso di sciopero.

Assemblee sindacali
Anche il diritto di assemblea sindacale è disciplinato dalla Legge 300/1970, la quale prevede il «diritto dei lavoratori a riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera», sia «fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro», fino a un massimo di **dieci ore** annue, «per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione» (art. 20).

Gli aspetti procedurali specifici di svolgimento (modalità, soggetti, preavviso, tempistiche, adattamento dell'orario delle lezioni, ecc.) sono definiti in dettaglio dall'art. 31 del CCNL 2019-21. In particolare si intende sottolineare il dettato dei commi 7 e 8.
Il comma 7 prevede che la comunicazione di assemblea deve essere affissa «**nello stesso giorno in cui è pervenuta**», mentre il comma 8 afferma che la dichiarazione di partecipazione può essere raccolta «**con un preavviso di 48 ore**».
Questa O.S. ha ricevuto segnalazioni del mancato rispetto sia dei termini di pubblicazione previsti dal comma 7 che di quelli relativi alle dichiarazioni di partecipazione indicati dal comma 8; la scrivente ricorda che qualunque procedura difforme dal CCNL vigente costituisce condotta antisindacale e rappresenterà oggetto di valutazione da parte del proprio ufficio legale.
Un ricorso al giudice del lavoro intentato dalla scrivente, sul mancato rispetto dei termini di 48 ore circa la dichiarazione di partecipazione, ha comportato per una Dirigenza Scolastica del nostro territorio la **condanna** per **condotta antisindacale** e il **pagamento delle spese legali**.

Firenze, 3 novembre 2026

Il Segretario Generale FLC Cgil Firenze

